



ADM

L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT II – LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D'AOSTA



Città della Spezia

MEDAGLIA D'ARGENTO AL VALOR MILITARE
MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE

**Comune della Spezia
Comando Polizia Locale**

PROTOCOLLO DI INTESA

L'Agenzia delle Dogane e Monopoli – Direzione Territoriale II - Liguria, Piemonte e Valle D'Aosta, codice fiscale 97210890584, con sede in Genova – Via Rubattino n. 4, in persona del Direttore Interregionale dott. Andrea Maria Zucchini, nato a [REDACTED] il [REDACTED]

E

il Comune della Spezia – Comando Corpo di Polizia Municipale, con sede in La Spezia, Via Lamarmora 18, rappresentato dal Sindaco dott. Pierluigi Peracchini, nato a [REDACTED] il [REDACTED].

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.

PREMESSO CHE

1. L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, istituita il 10/01/2001, è investita di funzioni e servizi inerenti l'amministrazione, la riscossione ed il contenzioso dei diritti doganali e della fiscalità interna relativa agli scambi internazionali, nonché dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso delle accise sulla produzione e sui consumi;
2. L'Agenzia svolge, inoltre, una serie di compiti e funzioni:
 - a) in materia extra tributaria principalmente tesi a impedire l'illecita introduzione, all'interno del territorio dell'Unione Europea in generale, e della Repubblica Italiana in particolare, di prodotti contraffatti o comunque violativi di altrui diritti di proprietà intellettuale, così come di prodotti non in regola con le vigenti disposizioni in materia di sicurezza;
 - b) in materia tributaria, tramite gli Uffici dei Monopoli dell'Agenzia, rileva le eventuali violazioni, occultamenti di base imponibile od omessi versamenti d'imposta e provvede alla liquidazione e all'accertamento delle imposte o maggiori imposte dovute;
 - c) dal punto di vista sanzionatorio, tramite gli Uffici dei Monopoli, vigila sull'osservanza degli obblighi previsti dalla legge e dalle convenzioni di concessione, nonché degli altri obblighi stabiliti dalle norme legislative e amministrative in materia di giochi pubblici, con o senza vincita in denaro, con particolare riguardo all'individuazione di sale scommesse non autorizzate e/o di esercizi commerciali con apparecchi da intrattenimento non rispondenti ai requisiti di cui all'art. 110, c. 6 e 7, del TULPS, assicurando, nel contempo, il controllo del rispetto del divieto di gioco da parte dei minori e il rispetto delle norme volte a ridurre il rischio di

ludopatia. Allo stesso modo, presidia il comparto accise/tabacchi effettuando controlli sulla filiera (depositi fiscali tabacchi e prodotti liquidi da inalazione (PLI), rivendite, patentini, distributori automatici, negozi di vicinato autorizzati alla vendita di PLI);

- d) nell'ambito delle proprie attività istituzionali, ai sensi degli artt. 57 c.p.p., 30 e 31 L. 4/1929, 324 TULD, 18, 19 e 58 c. 2 TUA, 50-bis DL 331/1993, 34 c. 1 DL 41/1995 e 31 c 3 DL 21/2020, i funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli rivestono qualifica di Ufficiale di Polizia Tributaria e di Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria;
3. il personale del Corpo di Polizia Locale del Comune della Spezia, ai sensi della L. 65/1986 e della L.R. Liguria 31/2008 possiede, nel territorio di competenza, la qualifica di Ufficiale ed Agente di Polizia Giudiziaria, con le relative attribuzioni che gli consentono di poter operare a 360° sia in ambito amministrativo che penale. Gli stessi possono inoltre espletare servizi di polizia stradale. Sono inoltre in dotazione al suddetto personale specifiche apparecchiature in grado di verificare in tempo reale la conformità dei documenti personali e di guida agli specimen nazionali ed internazionali;
4. sussistono, pertanto, numerose materie nell'ambito delle quali risulta proficua, a livello locale, una collaborazione fra gli uffici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – DT II - Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta e il Corpo di Polizia Locale del Comune della Spezia;
5. si ritiene quindi utile favorire l'interazione lavorativa tra il personale dipendente di questi due Enti al fine di conseguire una maggiore efficacia ed efficienza operativa, raggiungibile sfruttando appieno le specifiche competenze del personale nei rispettivi ambiti professionali.

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1

Concordemente fra di loro, le Parti danno atto dell'importanza di un'azione sinergica, anche mediante una condivisione delle fonti informative in rispettivo possesso, tesa ad individuare e reprimere fenomeni illeciti attinenti:

1. la contraffazione, l'immissione in consumo di prodotti pericolosi per la salute;
2. la falsificazione e/o alterazione dei documenti di viaggio e/o trasporto
3. l'illecita immissione in consumo di prodotti energetici ad uso autotrazione, di tabacchi e di alcolici;

nonché contrastare qualsiasi altra tipologia di condotta illecita accertata durante l'espletamento del servizio istituzionale.

Art. 2

Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al precedente articolo 1, le Parti potranno:

1. organizzare comuni eventi formativi per l'aggiornamento del rispettivo personale dipendente, anche al fine di rendere lo stesso edotto dell'esistenza del presente Protocollo di Intesa;

2. condividere, per l'esercizio delle rispettive attività istituzionali, le informazioni in possesso per procedere per quanto di rispettiva competenza;
3. effettuare, all'interno della circoscrizione territoriale del Comune della Spezia (comunque escluse le aree doganali), attività di vigilanza e controllo congiunte, provvedendo altresì ad accessi sinergici presso gli esercizi commerciali all'interno dei quali si sospetti:
 - a) siano detenuti a fini di vendita prodotti contraffatti, violativi delle disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti come previste dal D.Lgs. 206/2005 o dalle altre disposizioni applicabili in materia (quali, a mero titolo di esempio, quelle in materia di etichettatura di prodotti tessili), violativi delle disposizioni in materia di Made in Italy ovvero non conformi alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza;
 - b) siano illecitamente detenuti o movimentati prodotti energetici per uso autotrazione;

Art. 3

Qualora le attività di cui al punto precedente vengano svolte di iniziativa da una delle Parti contraenti, l'altra si impegna, qualora richiesta, a fornire comunque tutta l'assistenza necessaria compatibilmente con le proprie risorse umane e strumentali.

Art. 4

Ciascuna delle parti si impegna ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare né utilizzare per alcun scopo diverso da quello necessario per lo svolgimento delle attività previste, le informazioni di volta in volta qualificate confidenziali e/o riservate che siano state prodotte dall'altra parte nell'ambito delle attività di cui al presente accordo.

Art. 5

Il presente protocollo d'intesa ha durata di un anno ed è rinnovabile tacitamente. Ciascuna delle parti potrà recedere, anche prima della scadenza sopraindicata, attraverso apposita comunicazione scritta da trasmettere tramite lettera raccomandata o posta elettronica certificata (pec) all'altra parte con un preavviso di almeno un mese.

Letto, confermato e sottoscritto.

La Spezia, lì 29 luglio 2021

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Il Direttore Interregionale
dott. Andrea Maria Zucchini
Firmato digitalmente

Comune della Spezia
Il Sindaco
dott. Pierluigi Peracchini
Firmato digitalmente